



OGGETTO: DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO

TITOLO: aggiudicazione della gara di appalto riferita al servizio triennale di vigilanza delle sedi di Unioncamere e sottoscrizione del contratto con l'operatore economico Coopservice S.COOP.P.A - Euro 167.262,08 IVA compresa (anno 2020).

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

**VISTI**

- lo Statuto dell'Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori;
- la determinazione a contrarre n. 285 del 9 ottobre 2019 relativa all'avvio della procedura di appalto riferita al servizio triennale di vigilanza e videosorveglianza delle sedi di Unioncamere;
- la determinazione dirigenziale n. 327 del 18 novembre 2019 relativa alle ammissioni degli operatori economici;
- la determinazione dirigenziale n. 319 del 14 novembre 2019 relativa alla costituzione della commissione aggiudicatrice;
- i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio n. 1/2009 e n. 2/2010;

**CONSIDERATO CHE**

- con determinazione n. 285 del 9 ottobre 2019 il dirigente dell'Area Organizzazione e personale autorizzava l'avvio di una procedura di gara per selezionare l'operatore economico a cui affidare l'appalto relativo al servizio triennale di vigilanza e videosorveglianza delle sedi di Unioncamere, nominando la dott.ssa Maria Stella Marini Responsabile unico del procedimento;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 11 novembre 2019;
- entro il termine fissato pervenivano n. 3 offerte presentate rispettivamente dagli operatori economici Coopservice S.COOP.P.A, CSM S.r.l e IVM S.r.l.;
- in data 11 novembre 2019 il Responsabile unico del procedimento, alla presenza del dirigente dell'Area Organizzazione e personale, provvedeva, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A) (cfr. verbale n. 1 allegato), constatando la regolarità di due delle dichiarazioni presentate;



- con riferimento alla terza dichiarazione veniva richiesta la produzione di integrazioni, che venivano puntualmente fornite e positivamente valutate (cfr. verbale n. 2 allegato);
- con determinazione dirigenziale n. 327 del 18 novembre 2019 sono state definite le ammissioni di tutti i partecipanti alla procedura, ammissioni comunicate agli interessati secondo le modalità definite all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 29 novembre 2019 la commissione giudicatrice riunita in seduta privata ha, sulla scorta dei criteri e sub criteri di valutazione definiti dagli atti di gara, assegnato i relativi punteggi (cfr. verbale n. 4 allegato);
- l'esito di tali valutazioni è riportato di seguito:

<b>Operatori economici</b>	<b>Punteggio Tecnico</b>
Coopservice	75,91
CSM	63,98
IVM	65,34

- in data 11 dicembre 2019 la commissione giudicatrice riunita in seduta pubblica, a seguito della pubblicazione dei punteggi tecnici assegnati, ha provveduto all'apertura delle offerte economiche (cfr. verbale n. 5) ;
- di seguito gli sconti dichiarati:

<b>Operatori economici</b>	<b>Sconto</b>
Coopservice	15%
CSM	34,50%
IVM	30,95%

- nella medesima seduta la commissione ha altresì proposto al RUP di richiedere a tutti gli operatori economici giustificazioni in ordine alle modalità di calcolo degli importi rispetto agli sconti dichiarati, anche al fine di valutare la coerenza degli stessi;
- tali chiarimenti sono stati richiesti dal RUP con note prot. nn. 30516-7-8 del 20 dicembre 2019, forniti entro il termine fissato (13 gennaio 2020) e positivamente valutati dal RUP (cfr. verbale n. 6);
- pertanto la Commissione, riunitasi in data 16 gennaio 2020, tenuto conto del punteggio complessivo (sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio economico) quale risultante dalla tabella di seguito esposta, ha proposto alla Stazione appaltante l'aggiudicazione in favore di Coopservice (cfr. verbale n. 7)

<b>Operatori economici</b>	<b>Punteggio Tecnico</b>	<b>Punteggio Economico</b>	<b>Totale</b>
Coopservice	75,91	10,06	85,98
CSM	63,98	20,00	83,98
IVM	65,34	19,07	84,42

- è stata altresì valutata la congruità e la non anomalia dell'offerta presentata da Coopservice a sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. verbale n. 7 allegato);



- l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta dunque quella presentata dall’operatore economico Coopservice, che ha dichiarato uno sconto percentuale del 15% rispetto alla base d’asta individuata da Unioncamere (€ 615.850,55), per un valore complessivo dell’appalto triennale e dei possibili sei mesi di proroga pari ad euro 523.472,97;
  - in data 7 gennaio 2020 perveniva da parte di Coopservice una comunicazione avente ad oggetto l’avvenuta notifica, in data 16 dicembre 2019, di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per presunta violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla tutela della libera concorrenza;
  - l’operatore economico informava altresì la Stazione appaltante di aver posto in essere misure di self – cleaning, in attuazione dell’art. 80, comma 7 del Codice, e dell’intenzione di ricorrere al TAR nei termini di legge per impugnare l’irrogazione della sanzione amministrativa comminata, rammentando che “i provvedimenti sanzionatori emanati dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato possono al più costituire una ipotesi escludente facoltativa e previo esperimento di contraddittorio solo ove divenuti inoppugnabili o definitivamente accertati dal Giudice Amministrativo”;
  - il RUP procedeva quindi ad una approfondita analisi della situazione, finalizzata a verificare se la situazione descritta avrebbe potuto effettivamente integrare una violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice degli Appalti (grave illecito professionale), con conseguente possibile esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, i cui esiti sono sotto riportati:
1. l’ANAC, con linee guida n. 6 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 1008 del 11 ottobre 2017 - al paragrafo 2.2.3 annovera, tra le possibili situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico (illecito professionale), anche i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi, che la stazione appaltante deve valutare ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, in contraddittorio con quest’ultimo;
  2. con riferimento a tali Linee Guida, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione n. AS1473 del 2018, ha invitato l’ANAC a qualificare come potenziali cause di esclusione del concorrente solo “*i provvedimenti* (.. che contengano l’accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare) *divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo*”;
  3. anche il Consiglio di Stato, nel rendere il proprio parere (n. 2626/2018) sulle Linee guida Anac n. 6, ha aderito alla posizione dell’AGCM, nel senso di ritenere i provvedimenti dell’AGCM escludenti solo se inoppugnabili o divenuti definitivi a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo;
  4. sull’argomento esiste significativa giurisprudenza (cfr. Tar Campania n. 10/2017, Tar Parma n. 18/2018; Tar Brescia n. 352/2018; Tar Lazio 3894/2019) nel senso di definire l’irrogazione di una sanzione dell’AGCM non automaticamente escludente;



5. in particolare TAR Brescia afferma che dette circostanze sono escludenti solo se non impugnate o una volta passata in giudicato la sentenza che accerta la condotta anticoncorrenziale;
  6. anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 722 del 5 febbraio 2018) è nel senso di ritenere che l'illecito antitrust non determina l'automatica esclusione dalla gara;
  7. sembra quindi pacifico ritenere che l'irrogazione di una sanzione da parte dell'AGCM per illeciti antitrust non sia - di per sé - causa di esclusione automatica dalla procedura, anche in ragione della tassatività delle cause di esclusione previste dal Codice tra le quali non è ricompresa detta fattispecie, ma **debba essere valutata in concreto dalla Stazione appaltante**, ferme restando le conseguenze sul contratto in corso di esecuzione ove l'illecito antitrust venisse in detto lasso di tempo divenuto inoppugnabile ovvero accertato con sentenza definitiva del giudice amministrativo;
- proprio al fine della valutazione della condotta dell'operatore economico da parte della stazione appaltante, finalizzata a valutare sia la moralità professionale che la reale capacità tecnico professionale in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento, in particolare la recente sentenza del TAR Lazio già citata dà rilievo anche all'introduzione di misure di self - cleaning, cioè di un programma di compliance volto a prevenire il rischio antitrust; tali misure risultano attuate nel caso in esame (cfr. provvedimento AGCM n. 27993/2019, che riconosce proprio per tale ragione anche una riduzione dell'importo della sanzione);
  - con riferimento al primo degli aspetti (moralità professionale), si rileva che nella già citata nota pervenuta il 7 gennaio u.s., il concorrente dichiarava di integrare l'autocertificazione resa all'atto di partecipazione alla procedura per assoluta trasparenza e nello spirito di massima collaborazione con la Stazione appaltante, che - si ritiene - non avrebbe potuto rilevare nulla nell'ambito delle ordinarie procedure di verifica dei requisiti dichiarati;
  - la procedura che sta per essere aggiudicata, inoltre, non presenta al suo interno né RTI né subappalti, figure nell'ambito delle quali sembrano essere state attuate le condotte lesive della concorrenza nella procedura oggetto di sanzione dell'AGCM;
  - con riferimento al secondo degli aspetti (capacità tecnico - professionale) Coopservice è risultata aggiudicataria dell'ultima procedura di gara inerente i servizi di vigilanza e videosorveglianza in favore di Unioncamere e, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, nulla è stato possibile eccepire nei suoi confronti, potendosi al contrario apprezzare serietà ed affidabilità;
  - per quanto sopra si ritiene che la valutazione della stazione appaltante non possa che essere positiva nei confronti dell'operatore economico interessato dalla procedura antitrust, anche tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in merito al previgente art. 38 lett. f) del decreto 163/2008, che si ritiene applicabile (cfr. Consiglio di Stato n. 722/2018) anche alla fattispecie di cui all'attuale art. 80 comma 5 lett. c);
  - in data 16 gennaio 2020 perveniva da parte di Coopservice comunicazione contenente la conferma dell'intenzione di impugnare il provvedimento di sanzione da parte



dell'Antitrust e l'assicurazione che verrà data tempestiva evidenza alla stazione appaltante dell'avvenuta notifica e deposito del ricorso;

- attesa la scadenza del contratto per i servizi di vigilanza e videosorveglianza in essere al 31 gennaio p.v., è necessario procedere senza ulteriore indugio con l'aggiudicazione in favore di Coopservice, non potendosi in alcun modo interrompere l'erogazione di tali servizi per esigenze di sicurezza della sede e dei lavoratori dell'Ente ;
- si ravvisa la necessità di integrare le prescrizioni contrattuali con l'ulteriore clausola che *"Qualora in corso di esecuzione del contratto l'illecito antitrust nei confronti dell'appaltatore divenisse per qualsiasi ragione inoppugnabile, la stazione appaltante risolverà il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso"*;
- i prescritti controlli sono stati effettuati con esito regolare, per cui si può procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, per le ragioni ed alle condizioni di cui sopra;
- con particolare riferimento alla certificazione antimafia, la relativa richiesta è stata inserita nella BDNA in data 5 dicembre 2019 e, decorso il termine di legge, alla data attuale non risulta pervenuta a sistema alcun riscontro per cui la stazione appaltante può procedere anche in assenza e sotto condizione risolutiva;
- l'intera documentazione di gara, nonché quella inerente l'istruttoria svolta, è agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;

### **DETERMINA**

- di aggiudicare la procedure di gara relativa al servizio triennale di vigilanza e videosorveglianza delle sedi Unioncamere all'operatore economico Coopservice S.COOP.P.A al prezzo di 523.472,97 oltre IVA per euro 115.164.05, pari a complessivi euro 638.637,02 (IVA inclusa);
- di sottoscrivere con l'operatore economico Coopservice S.COOP.P.A il relativo contratto tramite MEPA, integrando il medesimo con l'ulteriore clausola *"Qualora in corso di esecuzione del contratto l'illecito antitrust nei confronti dell'appaltatore divenisse per qualsiasi ragione inoppugnabile, ovvero venisse comunicata la sussistenza di una violazione della normativa antimafia, la stazione appaltante risolverà il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso"*;
- di prenotare allo scopo la somma di euro 137.100,06 oltre IVA, pari a complessivi euro 167.262,08 IVA compresa, per il periodo febbraio – dicembre 2020, a valere sulle risorse previste sul conto 325102 "Spese di vigilanza" del bilancio 2020 dell'Unioncamere, che presenta la necessaria disponibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Unioncamere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;



**UNIONCAMERE**

*segue* DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 14 DEL 29/01/2020

- di comunicare l'esito della procedura agli operatori economici secondo le modalità di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL DIRIGENTE**  
Alberto Caporale